Nolan Norton Italia S.r.l.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2021

Nolan Norton Italia S.r.l.

Versione aggiornata al 21 dicembre 2021

Indice

Definizioni **6**

Parte Generale ***7***

1 La responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 **8**
1.1 Il regime di responsabilità introdotto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 8
1.2 L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quale possibile esimente della responsabilità amministrativa 10

2 Nolan Norton Italia S.r.l. – Struttura organizzativa, procedurale e sistema di controllo interno **12**
2.1 Il Network KPMG 12
2.2 Il Gruppo KPMG Advisory in Italia 12
2.3 Le principali aree di operatività della Società 12
2.4 La struttura organizzativa della Società 12
2.5 La struttura procedurale e gli strumenti di controllo interno 13
2.6 Il sistema di deleghe e procure 14

3 Il Modello della Società **15**
3.1 La funzione del Modello 15
3.2 Principi ed elementi ispiratori del Modello 15
3.3 Il rapporto tra il Modello e il Codice di Comportamento 17
3.4 La procedura di realizzazione del Modello 17
3.5 La struttura e i contenuti del Modello 18
3.6 I Destinatari del Modello 18
3.7 I Reati Presupposto rilevanti per la Società 19
3.8 La procedura di adozione del Modello 20

4 Organismo di Vigilanza **21**
4.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza 21
4.2 Identificazione, nomina, cause di ineleggibilità, durata e revoca dell'Organismo di Vigilanza 21
4.3 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza 22
4.4 Relazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari 23
4.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 24
4.6 Whistleblowing 25
4.7 Raccolta e conservazione delle informazioni 26

5 Comunicazione, diffusione e formazione, attuazione e aggiornamento del Modello 27
5.1 Comunicazione, diffusione e formazione del Modello 27
5.2 Attuazione del Modello 28
5.3 Aggiornamento del Modello 28

6 Sistema sanzionatorio 29
6.1 Premessa 29
6.2 Misure nei confronti dei dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti 29
6.3 Misure nei confronti dei dirigenti 30
6.4 Procedimento 30
6.5 Misure nei confronti dei soci titolari di azioni con prestazioni accessorie 30
6.6 Ulteriori misure specifiche nei confronti del personale professionale 30
6.7 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione 31
6.8 Misure nei confronti dei membri del Collegio Sindacale 31
6.9 Misure nei confronti dell'OdV 31
6.10 Misure nei confronti di consulenti e collaboratori 31

Parte Speciale* *32

Introduzione alla Parte Speciale 33

Sez. A Reati Contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) 35
A 1 Le fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 35
A 2 Caratteristiche generali dei reati contro la Pubblica Amministrazione 36
A 3 Identificazione delle attività sensibili 37
A 4 Principi generali di comportamento 37
A 5 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili 38
A 6 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività strumentali 38

Sez. B Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto) 39
B 1 Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 39
B 2 Identificazione delle attività sensibili 39
B 3 Principi generali di comportamento 40
B 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili 40

Sez. C Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24-ter del Decreto e L. 146/2006) 41
C 1 Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali richiamate dal D.Lgs. 231/2001 41
C 2 Identificazione delle attività sensibili 41
C 3 Principi generali di comportamento 41
C 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili 42
C 5 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività strumentali 42

Sez. D Reati societari (art. 25-ter del Decreto) 43
D 1 Le fattispecie dei reati societari richiamate dal D.Lgs. 231/2001 43
D 2 Identificazione delle attività sensibili 43
D 3 Principi generali di comportamento 43
D 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili 44
D 5 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività strumentali 44

Sez. E Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto) 45
E 1 Le fattispecie dei reati di abuso di mercato richiamate dal D.Lgs. 231/2001 45
E 2 Identificazione delle attività sensibili 45
E 3 Principi generali di comportamento 45
E 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili 46

Sez. F Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto) 47
F 1 Lesioni colpose ed omicidio colposo a norma degli artt. 590, terzo comma e 589 del codice penale 47
F 2 Le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro 48
F 3 Identificazione delle attività sensibili 48
F 4 Principi generali di comportamento 48
F 5 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili 49
F 6 Ulteriori controlli specifici 49

Sez. G Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto) 50

G 1 Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio richiamate dal D.Lgs. 231/2001 50
G 2 Identificazione delle attività sensibili 50
G 3 Principi generali di comportamento 51
G 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili 51

Sez. H Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto) 52
H 1 Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d'autore richiamate dal D.Lgs. 231/2001 52
H 2 Identificazione delle attività sensibili 53
H 3 Principi generali di comportamento 53
H 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili 53

Sez. I Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto) 54
I 1 La fattispecie del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamata dal D.Lgs. 231/2001 54
I 2 Identificazione delle attività sensibili 54
I 3 Principi generali di comportamento 54
I 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili 55

Sez. J Reati Ambientali (art. 25-undecies del Decreto) 56
J 1 La fattispecie del reato ambientale richiamata dal D.Lgs. 231/2001 56
J 2 Identificazione delle attività sensibili 56
J 3 Principi generali di comportamento 56
J 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili 57

Sez. K Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto 58
K 1 La fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamata dal D.Lgs. 231/2001 58
K 2 Identificazione delle attività sensibili 58
K 3 Principi generali di comportamento 58
K 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili 59

Sez. L Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto) 60
L 1 La fattispecie del reato tributario richiamata dal D.Lgs. 231/2001 60

L 2 Identificazione delle attività sensibili 60
L 3 Principi generali di comportamento 61
L 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili 61

Appendici **62**
Appendice 1 – Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell'ente ex Decreto rilevanti per Nolan Norton Italia S.r.l. 62
A.1.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione 62
A.1.2 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto, L. n. 146/2006) 65
A.1.3 Delitti di criminalità organizzata e Reati transnazionali (art. 24-ter del Decreto e L. 146/2006) 66
A.1.4 Reati societari (art. 25-ter del Decreto) 66
A.1.5 Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto) 68
A.1.6 Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto) 69
A.1.7 Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto) 69
A.1.8 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto) 70
A.1.9 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies del Decreto) 71
A.1.10 Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto) 71
A.1.11 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto) 72
A.1.12 Reati tributari (art. 25-quinquIesdecies) 73
Appendice 2 – Mappatura attività sensibili, strumenti di controllo e flussi informativi verso l'OdV 74

Allegati **75**
Allegato 1 – Tabella riassuntiva del sistema sanzionatorio 75
Allegato 2 – Procedure aziendali rilevanti ai sensi del Decreto 76
Allegato 3 – Codice di Comportamento 76
Allegato 4 – Codice Antitrust 76

Definizioni

Attività sensibile: attività nello svolgimento della quale, in rapporto alle fattispecie di Reati Presupposto, è teoricamente possibile, da parte di persone appartenenti all'organizzazione della Società, la commissione di un Reato.

Codice Antitrust: strumento di deontologia aziendale per consentire una rapida consultazione da parte del Personale Professionale di Nolan Norton Italia ogni qualvolta conduca affari nell'interesse della Società ovvero intrattenga rapporti con concorrenti, clienti o fornitori nell'esercizio della propria attività lavorativa, per individuare le situazioni e i comportamenti che potrebbero essere a rischio antitrust.

Codice di Comportamento: insieme di principi e valori formalizzati e adottati dalle società del *Network* KPMG per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

Destinatari del Modello: i soggetti individuati al paragrafo 3.6 del presente Modello, che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in esso previste.

Linee Guida: le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria nella versione del marzo 2014.

Manuale del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e per la Sicurezza delle informazioni: Manuale redatto in conformità alle Norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017.

Modello: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo descritto nel presente documento e relativi Allegati e Appendici, integrato dei manuali, strumenti e procedure ivi riferiti.

***Network* KPMG:** si intende l'organizzazione internazionale KPMG di cui fanno parte in base a contratto le entità italiane che utilizzano il marchio "KPMG" per svolgere i propri servizi professionali.

Organismo di Vigilanza (OdV): l'organismo previsto dal paragrafo 4 del presente Modello.

Reati Presupposto: i reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come meglio elencati nell'**Appendice 1** al presente modello - Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell'ente ex Decreto rilevanti per Nolan Norton Italia S.r.l.

Società: Nolan Norton Italia S.r.l. (nel seguito anche NNI o Società).

Soggetti apicali: coloro che avendone ricevuto la delega esercitano un potere autonomo di assumere decisioni in nome e per conto della Società.

Soggetti sottoposti ad altrui direzione: coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali.

Whistleblowing: canali di segnalazione adottati da KPMG che consentono ai Destinatari di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, o di violazioni del presente Modello 231, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Parte Generale

1 La responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1 Il regime di responsabilità introdotto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il ***Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231***, emesso in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 300 del 29 settembre 2000, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità amministrativa delle società e di altri enti, in conseguenza della commissione di alcune tipologie di reati.

La responsabilità della società (che si aggiunge e non si sostituisce a quella della persona fisica che ne risulta l'autore) sorge qualora il reato sia stato commesso nell'***interesse o a vantaggio della società*** medesima, anche nella forma del tentativo ovvero in concorso; è per contro esclusa quando il reato sia stato posto in essere nell'esclusivo interesse dell'agente.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di misure interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o la revoca di finanziamenti, contributi e sussidi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Con riferimento agli autori del reato, il Decreto prevede che la responsabilità amministrativa a carico dell'ente sorga quando i reati vengono commessi da: a) ***soggetti in posizione c.d. "apicale"***, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente; b) ***soggetti in posizione c.d. "subordinata"***, tipicamente i prestatori di lavoro subordinato, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Il Decreto prevede attualmente l'applicazione della disciplina in esame, alle seguenti categorie di reato:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto).
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto).
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto).
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto).
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto).
- Reati societari (art. 25-ter del Decreto).
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto).

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto).
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto).
- Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto).
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto).
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto).
- Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto).
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto).
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto).
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto).
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto).

Reati transnazionali (art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n.146).

Per l'identificazione delle singole ipotesi di reato ("Reati Presupposto"), si rimanda all'Appendice 1 "Elenco Reati".

I reati presupposto sono suscettibili di essere ulteriormente ampliati in futuro.

La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei reati elencati sia commesso nella forma del tentativo.

Con riferimento alle sanzioni che possono essere comminate all'ente ritenuto responsabile di uno dei reati presupposto l'art. 9, comma 1, del Decreto individua le seguenti:

- **Sanzione pecuniaria**, che consiste in una somma di denaro quantificata in base alla gravità del reato, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice terrà conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente e dello scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. In caso di condanna dell'ente, la sanzione pecuniaria è sempre applicata.
- **Sanzioni interdittive** che prevedono un "obbligo di non fare" a carico dell'ente. Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

i. l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;

ii. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

iii. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

iv. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

v. il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono comminate, congiuntamente a quelle pecuniarie, solo se espressamente previste dal Decreto stesso per quella determinata fattispecie di Reato Presupposto.

La durata delle sanzioni interdittive è normalmente temporanea, da determinarsi in un intervallo compreso tra tre mesi e due anni. Solo in casi particolarmente gravi, alcune sanzioni possono essere disposte in via definitiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso.

— **Confisca**, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente.

— **Pubblicazione della sentenza di condanna**, quale sanzione accessoria alla sanzione interdittiva, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

1.2 L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

Il Decreto prevede che le società elaborino modelli di "organizzazione, gestione e controllo", redatti ed adottati al fine specifico di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto stesso.

L'esistenza di tali modelli anteriormente alla commissione di un reato, sempre che adeguati ed efficaci, esonera da responsabilità la società ed evita l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed eventualmente interdittive.

In particolare, l'art. 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa per gli illeciti commessi da soggetti in posizione apicale (tassativamente definiti dall'art. 5 co. 1 lett. a), prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'adozione del modello organizzativo e di gestione, unitamente agli ulteriori requisiti sopra descritti, consente dunque all'ente di andare esente da responsabilità.

L'art. 7 del D.Lgs. 231/01 stabilisce, inoltre, che, qualora il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale, la responsabilità dell'Ente sussiste se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

A mente del secondo comma dello stesso art. 7, pertanto, l'inosservanza di tali obblighi è esclusa, e con essa la responsabilità dell'Ente, se prima della commissione del reato l'Ente medesimo aveva adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Mette conto di notare che nell'ipotesi delineata dall'art. 6 (fatto commesso da soggetti in posizione apicale) l'onere di provare la sussistenza della situazione esimente grava sull'Ente, mentre nel caso configurato dall'art. 7 (fatto commesso da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza) l'onere della prova in ordine alla inosservanza, ovvero alla inesistenza dei modelli o alla loro inidoneità grava sull'accusa.

Il Decreto prevede inoltre che i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2 Nolan Norton Italia S.r.l. – Struttura organizzativa, procedurale e sistema di controllo interno

2.1 Il Network KPMG

La Società aderisce al *Network* internazionale KPMG di cui fanno parte, in Italia, altre entità che svolgono servizi professionali di revisione contabile, di consulenza aziendale, legale e fiscale, contraddistinti con il medesimo marchio KPMG. L'adesione al *Network* comporta anche per tali entità il rispetto di una serie di regole organizzative e comportamentali, tese a garantire la massima correttezza e professionalità nello svolgimento della propria attività a tutela e salvaguardia del marchio KPMG e l'obbligo di essere soggette ad attività di verifica e monitoraggio da parte di KPMG International.

In aggiunta alle procedure di controllo già esistenti all'interno della Società e meglio descritte nell'ambito del successivo paragrafo "2.5 La struttura procedurale e gli strumenti di controllo interno", così come in parte previste nei manuali internazionali, la Società è a sua volta soggetta ad attività di verifica e monitoraggio da parte delle entità del *Network* internazionale KPMG, da cui riceve in licenza i marchi, al fine di garantire un ulteriore monitoraggio anche ai fini del Decreto in esame, a tutela e protezione dei marchi KPMG.

2.2 Il Gruppo KPMG Advisory in Italia

Omissis

2.3 Le principali aree di operatività della Società

Omissis

Tra le principali aree di interesse su cui si concentra l'attività della Società vi sono:

- l'attività di consulenza strategica alle aziende;
- l'attività di supporto per l'introduzione nelle aziende di piattaforme tecnologiche per la gestione integrata dei meccanismi operativi di funzionamento;
- l'attività di definizione e realizzazione di progetti di ristrutturazione organizzativa e di meccanismi di controllo in ambito Sistemi Informativi.

Omissis

2.4 La struttura organizzativa della Società

Omissis

2.5 La struttura procedurale e gli strumenti di controllo interno

L'organizzazione internazionale cui NNI aderisce è caratterizzata da una serie di regole e procedure che sono state recepite anche a livello italiano dalla Società mediante l'adozione di diversi manuali e procedure, in parte di adeguamento alle regole internazionali del *Network* KPMG, in parte appositamente adottate in funzione delle esigenze specifiche della Società, che disciplinano lo svolgimento dell'attività professionale nonché di altre funzioni aziendali a questa connesse o comunque necessarie per la gestione della Società.

Nell'ambito delle molteplici procedure e *policy* aziendali operanti all'interno della Società, in allegato al presente Modello è riportata una descrizione di quelle rilevanti al fine dell'applicazione del Decreto (*cfr*. Allegato 2 – Procedure aziendali rilevanti ai sensi del Decreto).

Omissis

In generale, per la prevenzione dei Reati le procedure devono assicurare il rispetto dei seguenti principi generali:

- ***tracciabilità***: deve essere ricostruibile la formazione degli atti e delle fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;

- ***separazione di compiti***: non deve esserci identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

- ***poteri di firma e poteri autorizzativi***: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni;

- ***archiviazione/tenuta dei documenti***: i documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;

- ***riservatezza***: l'accesso ai documenti già archiviati, di cui al punto precedente, deve essere motivato e consentito solo al soggetto competente per la supervisione ed il controllo in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza.

In relazione alla struttura di controllo interno e procedurale descritta e alle risultanze dell'attività di identificazione delle attività sensibili ai sensi del Decreto (*cfr*. paragrafo 3.4 del presente Modello – La procedura di realizzazione del Modello), la Parte Speciale del presente Modello descrive, per ciascuna attività sensibile le procedure di controllo applicabili, nonché gli indicatori e i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

2.6 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei Reati e deve consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- le procure devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;

- le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

I poteri attribuiti all'interno della Società sono esplicitati nel sistema di deleghe approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e a cui si fa esplicito rimando. L'iter procedurale per l'ammissione di nuovi soci garantisce il possesso da parte dei candidati di caratteristiche personali, professionali ed etiche ai massimi livelli, il che assicura l'esercizio delle deleghe e delle procure secondo i principi e valori sanciti nel Modello.

3 Il Modello della Società

3.1 La funzione del Modello

La Società considera un valore da diffondere al proprio interno quello della cultura della "legalità" e ritiene che l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo costituisce un valido strumento di sensibilizzazione affinché, nell'espletamento delle proprie attività, siano seguiti comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex-post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati, mediante l'individuazione delle attività sensibili e, ove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente alla commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di informare dipendenti, organi sociali, soci, collaboratori e consulenti che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle attività sensibili, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni contenute nel presente Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società e che la Società li sanzionerà corrispondentemente.

A tali fini, è altresì prevista la costituzione di un apposito Organismo di Vigilanza, di cui al successivo Capitolo 4, con l'obiettivo di garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei Destinatari, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad un'informazione costante sulle attività rilevanti ai fini di vigilanza sul Modello.

3.2 Principi ed elementi ispiratori del Modello

Per la redazione del presente Modello, non esistendo delle linee guida dettate con specifico riferimento alle attività professionali svolte dalla Società, si è tenuto conto:

— delle indicazioni fornite nel Decreto;

— dei principi generali di un adeguato sistema di controllo interno, desumibili dalla best practice internazionale[1];

[1] Un essenziale contributo deriva dalle "*Federal Sentencing Guidelines*" statunitensi, da cui è nata l'esperienza dei "*Compliance Programs*". I "*Compliance Programs*", a loro volta, hanno recepito e rielaborato la nozione ed articolazione del sistema di controllo interno presente nel "*COSO Report*". Quest'ultimo è considerato, nel *position paper* sul Decreto emesso dall'A.I.I.A. (Associazione Italiana Internal Auditors), insieme alla Sarbanes Oxley, come il riferimento internazionale più autorevole sulle tematiche del controllo interno. In particolare i principi generali

— dei principi generali, desumibili dalle "linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001" elaborate da Confindustria nel marzo 2002, aggiornate a maggio 2004, marzo 2008 e nel marzo 2014.

Inoltre, si è tenuto conto anche degli specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, quali, in particolare:

— il Codice di Comportamento adottato dalla Società, in recepimento dei principi internazionali del *Network* KPMG[2], allo scopo di esprimere i principi deontologici della Società e diffondere all'interno del proprio personale una cultura di professionalità e una metodologia nei comportamenti e nel "modus operandi" della Società[3]. Tale Codice di Comportamento è stato ritenuto coerente con gli obiettivi posti dal Decreto e viene pertanto richiamato anche nel Modello, divenendone parte integrante, in considerazione del fatto che la maggior parte dei suoi principi risponde alle esigenze specifiche che il Modello intende perseguire;

— i manuali, le procedure e le policy aziendali operanti all'interno della Società;

— le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting* della Società;

— le comunicazioni al personale e la formazione dello stesso;

— il sistema disciplinare di cui al CCNL.

---

individuati nella *best practice* internazionale possono riassumersi nei seguenti otto componenti: **Governo** (assicurare una chiara attribuzione di competenze a tutte le funzioni che sono chiamate a contribuire al mantenimento ed all'efficacia del Modello); **Procedure operative e codici di condotta** (assicurare che le attività e le operazioni aziendali siano svolte secondo *standard* di comportamento statuiti - quali ad esempio codici di condotta e/o codici etici, "*statement of business policies*", ecc. - e non in contrasto con norme di legge o deontologiche); **Comunicazione** (assicurare un'appropriata comunicazione delle procedure operative e del Modello nel suo complesso); **Formazione** (assicurare, attraverso i programmi di formazione professionali impiegati dall'azienda, un'appropriata conoscenza, comprensione ed applicazione del Modello); **Risorse Umane** (assicurare l'effettiva applicazione del Modello nei rapporti tra impresa e dipendenti); **Controllo e monitoraggio** (fornire evidenza circa il rispetto delle procedure operative e circa la loro adeguatezza rispetto alle mutate circostanze); **Informazione** (rendere disponibili, in tempi adatti, tutte quelle informazioni, di varia natura, necessarie per la vigilanza attiva e per la prevenzione dei reati da parte dei responsabili di processo/funzione e da parte dell'Organismo di Vigilanza); **Violazioni** (assicurare l'investigazione ed il trattamento dei casi di violazione, presunta od accertata, secondo criteri di competenza, indipendenza e riservatezza).

[2] Per *network* "KPMG" si intende l'organizzazione di cui fanno parte le entità che utilizzano il marchio "KPMG" per contraddistinguere i propri servizi professionali; si veda meglio quanto indicato al paragrafo 2.1.

[3] In particolare i principi del Codice di Comportamento sono ispirati ai seguenti valori che sono alla base della nostra identità, esprimono il nostro modo di essere e orientano i nostri comportamenti.
— "**Integrity**": We do what is right.
— "**Excellence**": We never stop learning and improving.
— "**Courage**": We think and act boldly.
— "**Together**": We respect each other and draw strength from our differences.
— "**For Better**": We do what matters.

3.3 Il rapporto tra il Modello e il Codice di Comportamento

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto espresso nel Codice di Comportamento di cui all'Allegato 3, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo si rende opportuno precisare che:

- il Codice di Comportamento è un documento che contiene l'insieme di principi di deontologia aziendale, validi anche ai fini della ragionevole prevenzione dei reati di cui al Decreto, che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i Destinatari e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;

- il Modello costituisce un insieme di regole, strumenti e procedure, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che, se commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

3.4 La procedura di realizzazione del Modello

La Società ha proceduto, in coerenza metodologica con quanto proposto dalle Linee Guida di Confindustria:

- **ad identificare le attività *sensibili*,** attraverso il preventivo esame della documentazione aziendale (organigrammi, procure, mansionari, disposizioni e comunicazioni organizzative) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale (ovvero con i responsabili delle diverse funzioni). L'analisi è stata preordinata all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento delle attività aziendali, al fine di individuare quei comportamenti che potrebbero astrattamente integrare ipotesi di Reato Presupposto;

- **ad identificare ed implementare le azioni di miglioramento del sistema di controllo** e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, alla luce e in considerazione delle Linee Guida di Confindustria, nonché dei fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate e della documentazione dei controlli;

- **a definire i principi generali e specifici di formazione della volontà della Società/le procedure da seguire** nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. In tal senso si sono dunque definiti principi generali e specifici di comportamento e procedure che esprimono l'insieme delle regole e la disciplina che i soggetti preposti alla responsabilità operativa di tali attività hanno concorso ad identificare come le più idonee a governare il profilo di rischio individuato. I protocolli/procedure sono ispirati peraltro alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, affinché sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato alla decisione.

Le attività fondamentali per la realizzazione del Modello sono state pertanto:

- la mappatura delle attività sensibili della Società, ossia quelle attività nel cui ambito è

possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;

— la predisposizione di protocolli/procedure che individuano adeguati momenti di controllo a prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto;

— la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

— l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza con attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;

— l'adozione di un idoneo sistema sanzionatorio disciplinare;

— l'adozione del Codice di Comportamento, che costituisce parte integrante del presente Modello.

La mappatura completa delle attività sensibili è riportata in appendice al presente Modello.

3.5 La struttura e i contenuti del Modello

Il presente Modello è composto da:

— Una **Parte Generale** in cui sono descritti i contenuti e gli impatti del Decreto, le caratteristiche generali del Modello, le categorie di Reato Presupposto che possono comportare la responsabilità della Società, le caratteristiche, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e i principi informatori della formazione del personale.

— Una **Parte Speciale** contenente:

- i principi di comportamento che devono valere per tutti i dipendenti, gli organi sociali, i soci della Società ed i collaboratori della stessa, e comunque le persone fisiche o giuridiche con cui la Società addivenga ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle attività in cui ricorre il rischio di commissione dei Reati, differenziati in funzione delle diverse categorie di reato contemplate nel Decreto;

- i principi procedurali ed i relativi schemi di controllo specificatamente individuati e differenziati con riferimento all'attività professionale, alle fattispecie di reato e alle singole funzioni aziendali.

3.6 I Destinatari del Modello

Il presente Modello si applica:

— a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua autonoma unità organizzativa;

— ai dipendenti della Società, ivi compresi coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro temporaneo, interinale o parasubordinato;

— ai dipendenti di società del *Network* KPMG che sono temporaneamente distaccati presso la Società;

— a coloro che operano su mandato o per conto della Società o che agiscono nell'interesse della Società nell'ambito delle attività sensibili di cui alla successiva Parte Speciale.

Si sottolinea che tra i soggetti destinatari del Modello sono da comprendere anche coloro che, pur non rientrando nel novero delle categorie di soggetti previste dagli artt. 5 e 6 del Decreto, operano per conto o nell'interesse della Società. Per tale motivo, anche in forza di specifiche clausole contrattuali che regolano i loro rapporti con la Società, essi sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto dei principi etici contenuti nel Codice di Comportamento e delle regole e dei principi di controllo interno definiti nelle procedure e nei protocolli relativi alla specifica area a rischio in cui viene esplicata la loro attività, definiti dalla Società, e la cui violazione comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al paragrafo 6.10 del sistema disciplinare.

Tutti i destinatari sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e nelle sue procedure di attuazione, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna e sanziona qualsiasi comportamento difforme dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice di Comportamento, anche qualora il comportamento sia realizzato assertivamente ed erroneamente nell'interesse della Società o con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

3.7 I Reati Presupposto rilevanti per la Società

In considerazione dell'attività svolta dalla Società e delle analisi condotte e precedentemente illustrate, sono state considerate rilevanti le seguenti categorie di Reati Presupposto che, potenzialmente, potrebbero impegnare la responsabilità della Società:

— Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto).

— Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto).

— Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto).

— Reati societari (art. 25-ter del Decreto).

— Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto).

— Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto).

— Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto).

— Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto).

— Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità

giudiziaria (art. 25-decies del Decreto).

- Reati ambientali (art. 25-undecies[4] del Decreto).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies[5] del Decreto).
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto).
- Reati transnazionali (art. 10 - Legge 16 marzo 2006 n.146).

Le fattispecie di reato interessate dalle attività della Società sono descritte nella successiva Parte Speciale.

Per l'identificazione delle singole ipotesi di reato ("Reati Presupposto"), si rimanda all'Appendice 1.

Per quanto riguarda le restanti categorie di reati presupposto si è ritenuto che, alla luce dell'attività principale svolta dalla Società, del contesto socio-economico in cui opera e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che usualmente la stessa instaura con soggetti terzi, non siano presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Società. Al riguardo, si è comunque provveduto a presidiare i rischi inserendo idonei principi di comportamento nel Codice di Comportamento che vincolano in ogni caso i Destinatari al rispetto dei valori essenziali quali solidarietà, rispetto della persona umana, moralità, correttezza e legalità.

La Società si impegna, in ogni caso, a valutare costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attualmente previsti dal Decreto o introdotti da successive integrazioni allo stesso.

3.8 La procedura di adozione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, la Società, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione del Modello, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ed ha conferito al Presidente, ai sensi dell'art. 2381 del C.C., il compito di sovraintendere alla sua applicazione ed all'aggiornamento periodico delle sue parti variabili (organigrammi, ecc.).

4 Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporne l'aggiornamento, è affidato, in base alle previsioni del Decreto, ad un Organismo di Vigilanza (nel seguito anche "OdV").

Le regole che disciplinano l'attività di tale Organismo, con particolare riguardo alla definizione dei poteri, dei compiti e delle responsabilità allo stesso attribuiti, nonché alla individuazione delle modalità di svolgimento delle funzioni che gli sono proprie, sono in parte definite nel presente Modello ed in parte nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

4.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dal Decreto l'Organismo di Vigilanza deve soddisfare i seguenti requisiti:

- ***autonomia ed indipendenza***: come anche precisato dalle Linee Guida Confindustria, la posizione dell'OdV "deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente" (ivi compreso l'organo dirigente). L'OdV deve pertanto essere inserito in una posizione gerarchica la più elevata possibile con la previsione di un riporto informativo al massimo Vertice operativo aziendale. Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, "è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello";

- ***professionalità***: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'OdV per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, l'OdV nel suo complesso dovrà avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico;

- ***continuità di azione***: da parte dell'OdV per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale o di risorse specialistiche del Network KPMG, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo stesso.

L'Organismo può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, che sono oggetto di successiva relazione.

Nello svolgimento delle sue funzioni, l'OdV risponde al Consiglio di Amministrazione.

4.2 Identificazione, nomina, cause di ineleggibilità, durata e revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e indipendenza.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- l'emissione di un decreto che dispone il giudizio per uno degli illeciti rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto;
- la condanna con sentenza di applicazione della pena pronunciata ex art. 444 c.p.p. ("patteggiamento");
- aver riportato sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvo gli effetti della riabilitazione per aver compiuto uno dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- aver riportato sentenza di condanna o di patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvo gli effetti della riabilitazione, per un delitto non colposo per un tempo non inferiore ad un anno.

Omissis

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati, prima della scadenza dell'incarico, esclusivamente per giusta causa con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Sono comunque cause di revoca:

- una comprovata grave negligenza e/o grave imperizia nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul suo rispetto, nonché – più in generale – nello svolgimento del proprio incarico;
- assenza ingiustificata a due o più riunioni dell'OdV, a seguito di rituale convocazione.

In tali casi, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione del/dei membro/i revocato/i rispettando le modalità di nomina ed i criteri di scelta sopra specificati.

4.3 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei membri degli organi sociali, dei dipendenti e dei collaboratori della Società;
- sull'efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative o violazioni accertate del Modello.

Più precisamente, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

A) Verifiche e controlli

Omissis

B) Formazione

Omissis

C) Sanzioni

Omissis

D) Aggiornamenti

Omissis

L'Organismo di Vigilanza svolge continuativamente attività di controllo sull'effettività del Modello e periodicamente effettua, direttamente o tramite opportuna delega, specifiche verifiche sulla reale capacità dello stesso di prevenire i Reati, coadiuvandosi con soggetti terzi con adeguate caratteristiche di indipendenza e professionalità, anche attraverso verifiche a campione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo si avvale, a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o mansioni.

Omissis

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello Organizzativo. I componenti dell'Organismo di Vigilanza si astengono dal ricevere e utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli compresi nel presente paragrafo, e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

Ogni informazione in possesso dei componenti dell'Organismo di Vigilanza deve essere comunque trattata in conformità con la vigente legislazione in materia e, in particolare, in conformità al D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e al Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation – "GDPR").

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza.

4.4 Relazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità secondo le modalità nel seguito illustrate.

L'Organismo di Vigilanza ha le seguenti linee di *reporting*:

- su base continuativa, direttamente verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- nei casi di urgenza o qualora ravvisasse sospetti di violazione o per prevenire potenziali violazioni, immediatamente, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

— su base annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza predispone, almeno annualmente, una relazione descrittiva per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale, contenenti una sintetica rappresentazione delle attività svolte, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili. Dalla relazione risultano inoltre:

— un resoconto delle segnalazioni ricevute e l'esito delle conseguenti verifiche effettuate;

— i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento alle violazioni delle previsioni del Modello, dei protocolli;

— il rendiconto delle spese sostenute durante l'anno, ivi incluse quelle eccedenti il budget assegnato;

— le attività pianificate ma a cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse;

— il piano delle verifiche predisposto per l'anno successivo.

4.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Nella Parte Speciale del Modello, con specifico riferimento a ciascuna delle aree di rischio oggetto di mappatura, sono previsti specifici flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza nonché la documentazione che l'OdV potrà periodicamente acquisire in relazione alle proprie valutazioni nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza.

L'OdV provvederà a disciplinare con proprio Regolamento i canali attraverso i quali è possibile effettuare le segnalazioni (e.g. posta elettronica, fax, telefono) e il trattamento delle segnalazioni pervenute definendo specifici criteri di valutazione in funzione della tipologia delle stesse e riservando particolare riguardo alle segnalazioni anonime. Quest'ultime, in ogni caso, potranno essere prese in considerazione solo ed esclusivamente nel caso in cui contengano riferimenti specifici in ordine ai fatti e/o comportamenti oggetto della segnalazione, ovvero allorché i medesimi risultino sufficientemente circostanziati e verificabili.

Tutti i dipendenti, soci ed i membri degli organi sociali devono segnalare all'OdV tempestivamente la commissione o la presunta commissione o il ragionevole pericolo di commissione, di reati o illeciti di cui al Decreto, di cui vengano a direttamente o indirettamente a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Modello o dei protocolli di controllo di cui abbiano avuto notizia, e in ogni caso ogni fatto o comportamento o situazione con profili di criticità e che potrebbero esporre la Società alle sanzioni di cui al Decreto o alla necessità di aggiornamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità con quanto previsto nel presente Modello.

4.6 Whistleblowing

In ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, del Decreto 231, KPMG adotta canali – di cui uno almeno informatico - che consentono ai Destinatari di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 stesso, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del presente Modello 231, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il sistema di gestione delle segnalazioni garantisce, in ogni fase, la riservatezza del contenuto della segnalazione (incluse le informazioni su eventuali segnalati) e dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Coloro che inviano segnalazioni all'Organismo di Vigilanza saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso ne sarà assicurata la riservatezza dell'identità.

È inoltre assicurata la tutela del segnalato in relazione alle segnalazioni che, all'esito delle analisi, si rivelino infondate ed effettuate al solo scopo di nuocere al segnalato stesso o per grave imprudenza, negligenza o imperizia del segnalante (dolo o colpa grave).

È vietato il compimento di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei soggetti che effettuano una segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Il segnalante potrà far pervenire la propria segnalazione attraverso:

- posta elettronica all'indirizzo dell'Organismo di Vigilanza it-fmodvnn@kpmg.it;
- posta ordinaria alla c/a dell'Organismo di Vigilanza all'indirizzo via V. Pisani 31, Milano;
- KPMG International hotline[6] secondo diverse modalità di invio (chiamata telefonica al numero verde, sito web, e-mail) disponibili sul sito di KPMG, nella sezione "KPMG Hotline".

[6] https://home.kpmg/xx/en/home/campaigns/2018/01/kpmg-international-hotline.html

4.7 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni, ad eccezione della documentazione prodotta dalla funzione *Quality & Risk Management* che sarà conservata a propria cura per il periodo definito dalle policy internazionali di KPMG.

L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente ai membri dell'OdV; l'accesso è inoltre consentito anche ai membri del Collegio Sindacale e agli amministratori previa segnalazione all'OdV.

5 Comunicazione, diffusione e formazione, attuazione e aggiornamento del Modello

5.1 Comunicazione, diffusione e formazione del Modello

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute.

Il livello di formazione ed informazione è attuato con un diverso grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse nelle attività sensibili, nonché della qualifica dei Destinatari.

L'adozione del Modello è comunicata al momento dell'adozione stessa sia al personale della Società, sia ai soci e consulenti della medesima. Ai nuovi assunti e a chiunque entrasse a far parte dell'organizzazione della Società, anche a livello di compagine sociale, è consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria importanza, relativamente al Modello. Il Modello è pubblicato sulla intranet aziendale[7].

Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione di tale set informativo, nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

Il sistema di formazione, informazione e comunicazione è soggetto alla supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

È compito della Società attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice di Comportamento e del Modello da parte di tutti i Soci e i dipendenti della Società.

La formazione è obbligatoria per tutto il personale professionale e per le categorie di personale non professionale specificatamente individuate in relazione alle attività svolte e alle collegate responsabilità. La formazione è gestita dalla Funzione Risorse Umane, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, che si adopera affinché i programmi di formazione siano efficacemente erogati. La formazione può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza.

La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc. …

I consulenti e collaboratori della Società, e comunque le persone fisiche o giuridiche con cui la Società addivenga ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle attività in cui ricorre il rischio di commissione dei Reati, devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme al Modello e ai principi etico-comportamentali

[7] http://kitaly/qrm/231/Pagine/NN.aspx

adottati dalla Società e che la Società si riserva in caso di violazioni di agire legalmente nei loro confronti se sia accertato il loro comportamento difforme dai principi del Modello.

5.2 Attuazione del Modello

L'Organismo di Vigilanza, al fine di verificare l'effettiva attuazione del Modello provvede a:

- predisporre il programma di vigilanza dell'adeguatezza ed effettiva applicazione del Modello, dotandosi, direttamente o indirettamente, delle risorse necessarie;
- definire la struttura del sistema dei flussi informativi e dei relativi supporti informatici e, in base ai contenuti del Modello, verificarne l'attuazione;
- monitorare l'applicazione del Modello nelle sedi distaccate, istituendo gli opportuni canali di comunicazione e verifiche.

5.3 Aggiornamento del Modello

In tutte le occasioni in cui sia necessario procedere a interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello deve essere predisposto a cura del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del responsabile della funzione di Ethics & Independence, un programma che individui le attività necessarie con definizione di responsabilità, tempi e modalità di esecuzione.

Tale aggiornamento si rende in particolare necessario in occasione:

- dell'introduzione di novità legislative;
- di casi significativi di violazione del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo o esperienze di pubblico dominio del settore;
- di cambiamenti organizzativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società.

L'aggiornamento deve essere effettuato in forma ciclica e continuativa e il compito di disporre e porre in essere l'aggiornamento o l'adeguamento del Modello è attribuito al Consiglio di Amministrazione.

In particolare:

- l'Organismo di Vigilanza comunica al Consiglio di Amministrazione ogni informazione della quale sia a conoscenza che possa determinare l'opportunità di procedere a interventi di aggiornamento del Modello;
- il programma viene esaminato dall'Organismo di Vigilanza con il contributo delle funzioni aziendali competenti;
- i risultati del programma, e il progressivo stato avanzamento lavori, sono sottoposti, con scadenze predefinite, al Presidente del Consiglio di Amministrazione che dispone l'attuazione delle azioni di aggiornamento o di adeguamento;
- l'Organismo di Vigilanza provvede a monitorare l'attuazione delle azioni disposte e informa il Consiglio di Amministrazione dell'esito delle attività.

6 Sistema sanzionatorio

6.1 Premessa

La definizione di un sistema sanzionatorio (commisurato alla violazione e dotato di deterrenza) in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello costituisce, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente dalla responsabilità della Società.

Le misure disciplinari e sanzionatorie sono applicate secondo i principi di proporzionalità ed effettività in ragione della gravità della violazione ovvero della sua possibile strumentalità all'integrazione di uno dei reati previsti dal Decreto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

In Allegato al presente Modello (Allegato 1) è riportata la tabella riassuntiva del sistema sanzionatorio, ossia delle sanzioni graduate in base alla pericolosità dei comportamenti posti in essere da soggetti nell'esercizio di attività sensibili, tali da concretizzare il rischio di commissione dei Reati.

6.2 Misure nei confronti dei dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

Con riguardo ai dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti:

1) a chi redige, o concorre a redigere, anche con condotte omissive, documentazione falsa, qualora si tratti di documentazione prevista dal presente Modello o dai protocolli che ne costituiscono attuazione, si applica, a seconda della gravità della violazione, il richiamo verbale o la sanzione pecuniaria;

2) a chi compie la violazione o l'elusione del sistema di controllo attuato in osservanza del Modello, mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione relativa alle procedure, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di Vigilanza, ovvero realizza altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo medesimo, si applica la sanzione costituita dalla sospensione dalla mansione o dall'incarico e dalla retribuzione;

3) nel caso di reiterazione di violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità che hanno esposto la Società al pericolo di conseguenze pregiudizievoli si applica il licenziamento.

L'entità delle sanzioni di cui a precedenti numeri da 1 a 3 corrisponde a quelle previste nel contratto collettivo applicabile e vigente al momento del fatto.

6.3 Misure nei confronti dei dirigenti

Con riguardo ai dirigenti, nei casi di violazione delle regole del presente Modello e in ragione della gravità di dette violazioni, si applicano le sanzioni più idonee conformemente a quanto previsto per legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, sino alla misura del licenziamento, nel caso in cui venga meno il rapporto di fiducia.

6.4 Procedimento

L'Organismo di Vigilanza segnala al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, e, periodicamente, al Collegio Sindacale, le violazioni da esso accertate del Modello commesse dai dipendenti e dai dirigenti, proponendo l'adozione di adeguati provvedimenti sanzionatori. Qualora le violazioni dovessero riguardare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza segnala tali criticità al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

I provvedimenti disciplinari e sanzionatori sono assunti dal Consiglio di Amministrazione o da altra funzione delegata, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge n. 300 del 1970, da eventuali normative speciali applicabili e dalla contrattazione collettiva applicabile.

6.5 Misure nei confronti dei soci titolari di azioni con prestazioni accessorie

Con riguardo ai soci, la violazione delle prescrizioni e/o delle procedure già esistenti o attuate in base al presente Modello incide sulla valutazione delle *performance* del singolo socio e, di conseguenza, sulle politiche retributive nei suoi confronti così come previste dalle *policy* interne aziendali.

In caso di violazioni di particolare gravità e/o di reiterazione delle violazioni, che possano determinare il venir meno del rapporto fiduciario tra il socio e la Società, il Consiglio di Amministrazione può:

1) avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, e/o

2) proporre all'assemblea ordinaria dei soci la rinuncia definitiva alle prestazioni accessorie del socio.

6.6 Ulteriori misure specifiche nei confronti del personale professionale

In aggiunta alle misure disciplinari sopra descritte e specificatamente adottate ai fini del Decreto, la Società ha da tempo in essere un sistema di valutazione del personale professionale in relazione agli obiettivi e alle competenze di ciascuno livello, finalizzato, attraverso la verifica e il monitoraggio del percorso professionale del personale (la cui sintesi viene riportata in un documento di valutazione).

Tale complesso di procedure e controlli interni si aggiunge alle misure disciplinari previste dal presente Modello e, in considerazione della funzione di deterrenza che può svolgere anche con riferimento alla commissione dei reati, costituisce un ulteriore strumento a disposizione della Società per assicurare l'efficacia del Modello medesimo e il suo rispetto.

6.7 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione

Con riguardo ai membri del Consiglio di Amministrazione, nel caso di violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, affinché adottino gli opportuni provvedimenti tra cui, in caso di violazioni reiterate o di particolare gravità, la convocazione dell'assemblea dei soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

6.8 Misure nei confronti dei membri del Collegio Sindacale

Con riguardo ai componenti del Collegio Sindacale, le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello sono segnalate tempestivamente dall'Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale assume, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, gli opportuni provvedimenti nei confronti dei sindaci che hanno compiuto le violazioni contestate.

6.9 Misure nei confronti dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello o di violazione della riservatezza dell'identità del segnalante da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'Organismo informeranno immediatamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione che, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la formulazione di una proposta al Consiglio di Amministrazione di revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno posto in essere la violazione e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV (cfr. anche par. "4.2 Identificazione, nomina, cause di ineleggibilità, durata e revoca dell'Organismo di Vigilanza").

6.10 Misure nei confronti di consulenti e collaboratori

Con riguardo ai consulenti, collaboratori, e comunque alle persone fisiche o giuridiche con cui la Società addivenga ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle attività in cui ricorre il rischio di commissione dei reati, le violazioni del Modello e dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società, agli stessi applicabili, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Parte Speciale

Introduzione alla Parte Speciale

La Parte Speciale del Modello definisce:

- i principi generali di comportamento;
- i criteri per la definizione delle regole di organizzazione, gestione e controllo che devono guidare la Società e tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i Reati Presupposto;
- le modalità operative che devono essere osservate dai Destinatari del Modello per garantire un costante flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza affinché lo stesso possa efficacemente ed efficientemente svolgere la propria attività di controllo.

La Parte Speciale del Modello è suddivisa in diverse sezioni in rapporto alle tipologie di Reati Presupposto che sono state considerate rilevanti dalla Società ai fini del *risk assessment*. In particolare, alla luce del contesto socio economico in cui opera la Società, della sua storia e della tipologia delle attività svolte, la stessa ha ritenuto potenzialmente rilevanti le seguenti categorie di Reati Presupposto:

A. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto).

B. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto).

C. Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24-ter del Decreto e Legge 16 marzo 2006 n. 146).

D. Reati societari (art. 25-ter del Decreto).

E. Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto).

F. Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto).

G. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto).

H. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto).

I. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto).

J. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto).

K. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto).

L. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto).

Ciascuna sezione della Parte Speciale:

- individua preliminarmente le cosiddette attività sensibili, vale a dire le attività nello svolgimento delle quali è teoricamente possibile la commissione del Reato Presupposto considerato secondo l'approccio metodologico descritto nella Parte Generale del Modello;

- indica i principi generali di comportamento che devono informare l'attività dei Destinatari del Modello che operano nell'ambito delle suddette attività sensibili;

- indica i principi specifici di comportamento e le procedure di prevenzione che la Società e tutti i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello ed i criteri per la definizione delle stesse;

- definisce le informazioni che periodicamente devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza da parte dei diversi Destinatari del Modello.

Sez. A Reati Contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

A 1 Le fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001

Gli artt. 24[8] e 25[9] del Decreto individuano, rispettivamente, i seguenti Reati Presupposto che comportano la responsabilità amministrativa della Società:

— "Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione":

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, secondo comma, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- truffa per il conseguimento di erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986[10]).

— "Reati contro la Pubblica Amministrazione":

- peculato (art. 314, comma1 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.):
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);

---

8 La rubrica dell'art. 24 del Decreto Legislativo 231/2001 recita: "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture".

9 La rubrica dell'art. 25 del Decreto Legislativo 231/2001 recita: "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio".

10 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo.

- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quarter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- traffico in influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Per prendere visione del testo dei Reati Presupposto di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto si rinvia all'Appendice 1 al presente Modello - Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell'ente ex Decreto rilevanti per Nolan Norton Italia S.r.l.

A 2 Caratteristiche generali dei reati contro la Pubblica Amministrazione

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate dalla Società le attività sensibili nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto.

Il processo di individuazione di dette attività ha valutato i profili potenziali di rischio di reato in relazione ai rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione.

Si osserva che ai fini del Modello appartengono alla Pubblica Amministrazione tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio" ai sensi degli artt. 357 e 358 del Codice Penale.

Per ***funzione pubblica*** si intende l'esercizio delle attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti alla funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria. La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio del potere autoritativo e del potere certificativo. Colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" è qualificato, ai sensi dell'art. 357 c.p., quale "***pubblico ufficiale***".

Per ***pubblico servizio*** si intende, invece, l'esercizio delle attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica o l'esercizio delle attività volte a garantire i diritti fondamentali della persona, quali quello alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc. ... Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi. Colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio" è qualificato, ai sensi dell'art. 358 c.p., quale "***persona incaricata di un pubblico servizio***".

A 3 Identificazione delle attività sensibili

La mappatura delle attività a rischio in relazione ai reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto ha consentito di individuare, non solo le attività c.d. sensibili in senso stretto ma anche una serie di "attività strumentali".

Con attività sensibili si intendono quelle attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale in relazione ai Reati Presupposto individuati dal Decreto.

Le attività strumentali sono le attività che, pur non presentando rischi diretti di rilevanza penale, se combinate con le attività direttamente sensibili, possono supportare la realizzazione del reato costituendone la condotta illecita.

Di seguito sono elencate le ***attività sensibili*** individuate per la Società:

Omissis

A 4 Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili e strumentali indicate nel paragrafo precedente, al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

Costituiscono presupposto e parte integrante dei principi generali di comportamento di cui al presente paragrafo, dei principi specifici e dei criteri per la definizione delle procedure di prevenzione di cui al paragrafo successivo, i principi individuati nel Codice di Comportamento e nel Codice Antitrust della Società, che qui si intendono integralmente richiamati nonché tutte le procedure del *Network* KPMG.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto divieto a tutti i Destinatari del Modello di:

Omissis

A 5 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili

Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate nel precedente paragrafo A.3 – identificazione delle attività sensibili, i Responsabili delle diverse aree/funzioni aziendali, così come indicato nell'organigramma societario presente nel Manuale del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e per la Sicurezza delle informazioni, hanno il compito di attuare dette operazioni favorendo il rispetto delle regole di condotta, delle politiche e delle procedure aziendali da parte dei singoli partner che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il partner coinvolto nella gestione di una delle suddette attività sensibili:

Omissis

In attuazione dei principi generali e dei principi specifici di comportamento sopra indicati, alla presente attività sensibile si applicano il Codice di Comportamento e il Codice Antitrust della Società e il sistema di deleghe e procure vigenti (*cfr*. Appendice 2).

A 6 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività strumentali

Omissis

Sez. B Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto)

B 1 Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001

Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi dell'art. 24-bis del Decreto sono quelle di: documenti informatici (art. 491-bis c.p.); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.); violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

Secondo quanto emerso dall'attività di *risk assessment* le fattispecie di reato che potenzialmente interessano la Società, tra quelle individuate dall'art. 24-bis del Decreto, sono le seguenti: (i) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); (ii) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); (iii) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); (iv) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); (v) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); (vi) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); (vii) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); (viii) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).

Per prendere visione del testo dei Reati Presupposto di cui all'art. 24-bis del Decreto si rinvia all'Appendice 1 al presente Modello - Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell'ente ex Decreto rilevanti per Nolan Norton Italia S.r.l.

B 2 Identificazione delle attività sensibili

La mappatura delle attività a rischio in relazione ai reati di cui agli artt. 24-bis del Decreto ha consentito di individuare le seguenti ***attività sensibili*** per la Società:

Omissis

B 3 Principi generali di comportamento

Al rispetto dei principi di seguito riportati sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, siano essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti e i collaboratori: costoro devono agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero fare incorrere nella commissione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati, di cui all'art. 24-bis del Decreto.

Tutte le attività svolte dalla Società devono essere compiute secondo i principi di sicurezza delle informazioni che richiedono, a titolo esemplificativo, l'esistenza e la definizione di procedure e di livelli autorizzativi appropriati, la tracciabilità degli accessi ai sistemi, la separazione dei ruoli e l'implementazione di opportune procedure di escalation.

In particolare, non devono essere adottati comportamenti illeciti o non conformi nell'elaborazione delle informazioni che possano procurare un profitto illecito all'Azienda nell'ambito delle seguenti attività:

Omissis

B 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nelle indicazioni generali di comportamento, oltre alle procedure di controllo indicate in appendice al presente Modello (*cfr.* Appendice 2 - Mappatura attività sensibili, strumenti di controllo e flussi informativi verso l'OdV), è fatto divieto di:

Omissis

In attuazione dei principi generali e dei principi specifici di comportamento e dei principi sanciti nel Codice di Comportamento della Società, in appendice al presente Modello è riportato l'elenco delle procedure aziendali da applicare nella gestione delle suddette attività sensibili ed il relativo flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (*cfr.* Appendice 2).

Sez. C Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24-ter del Decreto e L. 146/2006)

C 1 Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali richiamate dal D.Lgs. 231/2001

L'art. 24-ter del Decreto individua, quali ulteriori Reati Presupposto per l'applicazione del Decreto, i seguenti delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309), tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91), illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. A), numero 5), c.p.p.).

Secondo quanto emerso dall'attività di *risk assessment* le fattispecie di reato che potenzialmente maggiormente interessano la Società, tra quelle individuate dall'art. 24-ter del Decreto, sono le seguenti: (i) associazione per delinquere.

Per prendere visione del testo dei Reati Presupposto di cui all'art. 24-ter del Decreto si rinvia all'Appendice 1 al presente Modello - Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell'ente ex Decreto rilevanti per Nolan Norton Italia S.r.l.

C 2 Identificazione delle attività sensibili

Per i delitti di cui all'art. 24-ter del Decreto e di cui all'art. 10, L. 146/2006 va evidenziato che:

- essi hanno natura, per ampia parte, di reati associativi (associazione per delinquere), e puniscono perciò anche solo l'accordo di più persone volto alla commissione di un numero e di un tipo indeterminato di delitti;

- i reati associativi, essendo per definizione costituiti dall'accordo volto alla commissione di qualunque delitto, estendono il novero dei reati presupposto ad un numero indeterminato di figure criminose, per cui qualsiasi attività svolta dalla Società potrebbe comportare la commissione di un delitto – e la conseguente responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 – "tramite" un'associazione per delinquere.

Omissis

C 3 Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili indicate nel paragrafo precedente, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di comportamento di seguito esposti al fine di prevenire il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

Si evidenzia che costituiscono presupposto e parte integrante dei principi di comportamento qui indicati, dei principi specifici e protocolli e dei criteri per la definizione delle procedure di prevenzione, i principi individuati nel Codice di Comportamento e nel Codice Antitrust della Società, che qui si intendono integralmente richiamati.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, tutte le attività svolte dalla Società devono essere svolte nel rispetto dei seguenti principi di comportamento:

Omissis

C 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili

Le procedure organizzative o operative aziendali interessate dalle attività sensibili di cui al paragrafo precedente di questa Sezione individuano i soggetti/Funzioni aziendali coinvolti nell'operazione e le relative responsabilità.

Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate nel precedente paragrafo è inoltre individuato un Responsabile Interno o una Funzione Interna per l'attuazione di dette operazioni.

Il Responsabile Interno e/o la Funzione Interna è responsabile dell'operazione a rischio e deve garantire il rispetto delle regole di condotta, delle politiche, dei principi di comportamento e delle procedure aziendali.

Il Responsabile Interno e/o la Funzione interna:

Omissis

In attuazione dei principi generali e dei principi specifici di comportamento e dei principi sanciti nel Codice di Comportamento e nel Codice Antitrust della Società, in appendice al presente Modello è riportato l'elenco delle procedure aziendali da applicare nella gestione della suddetta attività sensibile ed il relativo flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (*cfr.* Appendice 2).

Omissis

C 5 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività strumentali

Omissis

Sez. D Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

D 1 Le fattispecie dei reati societari richiamate dal D.Lgs. 231/2001

L'art. 25-ter del Decreto individua, quali ulteriori Reati Presupposto per l'applicazione del Decreto, i seguenti reati societari: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, secondo comma, c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, primo e secondo comma, c.c.).

Secondo quanto emerso dall'attività di *risk assessment* le fattispecie di reato che potenzialmente interessano la Società, tra quelle individuate dall'art. 25-ter del Decreto, sono le seguenti: (i) false comunicazioni sociali; (ii) fatti di lieve entità (iii) impedito controllo; (iv) indebita restituzione dei conferimenti; (v) illegale ripartizione di utili e riserve; (vi) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; (vii) operazioni in pregiudizio dei creditori; (viii) formazioni fittizia del capitale; (ix) illecita influenza sull'assemblea; (x) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, (xi) corruzione tra privati, (xii) istigazione alla corruzione tra privati.

Per prendere visione del testo dei Reati Presupposto di cui all'art. 25-ter del Decreto si rinvia all'Appendice 1 al presente Modello - Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell'ente ex Decreto rilevanti per Nolan Norton Italia S.r.l.

D 2 Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate dalla Società le attività sensibili, raggruppate in macro aree (e le corrispondenti funzioni/direzioni responsabili) nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-ter del Decreto medesimo:

Omissis

D 3 Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili indicate nel paragrafo precedente, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di comportamento di seguito esposti al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

Si evidenzia che costituiscono presupposto e parte integrante dei principi di comportamento qui indicati, dei principi specifici e protocolli e dei criteri per la definizione delle procedure di prevenzione, i principi individuati nel Codice di Comportamento della Società, che qui si intendono integralmente richiamati.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, si stabiliscono i seguenti principi generali di comportamento:

Omissis

D 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili

Le procedure organizzative o operative aziendali interessate dalle attività sensibili di cui al paragrafo precedente di questa Sezione individuano i soggetti/Funzioni aziendali coinvolti nell'operazione e le relative responsabilità.

Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate nel precedente paragrafo è inoltre individuato un Responsabile Interno o una Funzione Interna per l'attuazione di dette operazioni.

Il Responsabile Interno e/o la Funzione Interna è responsabile dell'operazione a rischio e deve garantire il rispetto delle regole di condotta, delle politiche, dei principi di comportamento e delle procedure aziendali.

Omissis

In attuazione dei principi generali e dei principi specifici di comportamento e dei principi sanciti nel Codice di Comportamento della Società, in appendice al presente Modello è riportato l'elenco delle procedure aziendali da applicare nella gestione della suddetta attività sensibile ed il relativo flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (*cfr*. Appendice 2).

D 5 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività strumentali

Per i principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività strumentali individuate al paragrafo D.2 della presente Parte Speciale del Modello della Società, si rimanda alla disciplina delle corrispondenti attività strumentali, il cui svolgimento potrebbe, potenzialmente, rappresentare un mezzo per la commissione di un Reato Presupposto contro la Pubblica Amministrazione, riportata al paragrafo A.6 della presente Parte Speciale del Modello della Società.

Sez. E Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

E 1 Le fattispecie dei reati di abuso di mercato richiamate dal D.Lgs. 231/2001

L'art. 25-sexies del Decreto individua, quali ulteriori Reati Presupposto all'applicazione del Decreto, gli illeciti penali di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 184 TUF (la cui formulazione è peraltro stata revisionata dalla Legge Comunitaria 2004) e di manipolazione del mercato di cui all'art 185 TUF, divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014), divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

Secondo quanto emerso dal *risk assessment* entrambe le fattispecie di reato sopra evidenziate in relazione ai reati di abuso di mercato potrebbero configurarsi in relazione alle attività svolte dalla Società.

Per prendere visione del testo dei Reati Presupposto di cui all'art. 25-sexies del Decreto si rinvia all'Appendice 1 al presente Modello - Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell'ente ex Decreto rilevanti per Nolan Norton Italia S.r.l.

E 2 Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate dalla Società le attività sensibili nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-sexies del Decreto, come segue:

Omissis

E 3 Principi generali di comportamento

Al rispetto dei principi di seguito riportati sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, siano essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti e i collaboratori nell'esercizio delle proprie funzioni o attività.

Tutti i soggetti sopra richiamati devono agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero fare incorrere nella commissione dei reati di abusi di mercato di cui all'art. 25-sexies del Decreto.

In particolare, i soggetti sopra identificati devono:

Omissis

E 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili

Con riferimento alle attività professionali è stato evidenziato il rischio di commissione di abusi di mercato; pertanto ulteriori principi di controllo, con riferimento a tali attività, devono essere ricondotti a:

Omissis

In attuazione dei principi generali e dei principi specifici di comportamento e dei principi sanciti nel Codice di Comportamento della Società, in appendice al presente Modello è riportato l'elenco delle procedure aziendali da applicare nella gestione delle suddette attività sensibili ed il relativo flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (*cfr*. Appendice 2).

Sez. F Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nell'articolato del Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 25-septies, che integra la lista dei Reati Presupposto per la responsabilità degli Enti con i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Per prendere visione del testo dei Reati Presupposto di cui all'art. 25-septies del Decreto si rinvia all'Appendice 1 al presente Modello - Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell'ente ex Decreto rilevanti per Nolan Norton Italia S.r.l.

Di seguito si tratteggia una breve sintesi esplicativa delle fattispecie di reato in esame.

F 1 Lesioni colpose ed omicidio colposo a norma degli artt. 590, terzo comma e 589 del codice penale

Le condotte punite dai reati in esame consistono nel cagionare colposamente la morte o le lesioni personali gravi e gravissime dei lavoratori. Ai fini della commissione di questi reati rileva una qualsiasi condotta, sia attiva (anche non violenta), sia omissiva (consistente nel non aver impedito il verificarsi dell'incidente).

Gli eventi naturalistici previsti dai reati in questione sono per l'art. 589 c.p. la morte e per l'art. 590 c.p. le lesioni gravi e gravissime. Ai sensi delle norme in esame si ravvisano:

(i) **Lesioni gravi:**

- se dal fatto deriva una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 gg;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

(ii) **Lesioni gravissime:**

- se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- se dal fatto deriva la perdita di un senso;
- se dal fatto deriva la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella.

I reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. sono reati colposi, ciò significa che l'evento (morte/lesioni) non è voluto dal soggetto agente, ma si è verificato per una negligente inosservanza di leggi, ordini e discipline, miranti a prevenire eventi dannosi o pericolosi da parte di chi aveva l'obbligo di osservarle.

Il concorso di colpa del dipendente non ha alcun effetto esimente (salvo l'ipotesi in cui la condotta del lavoratore si configuri come abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto alle direttive ricevute e al procedimento lavorativo, nonché atipica ed eccezionale).

F 2 Le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro richiamate dagli articoli del Codice Penale trovano, nella legislazione vigente, fondamentale regolamentazione nel D.Lgs. n. 81/08. Il D.Lgs. 81/08 individua nel Documento di Valutazione Rischi (DVR) il perno attorno a cui ruota il sistema di sicurezza dell'impresa. Il DVR è il documento in cui deve essere formalizzata l'attività di "rilevazione e valutazione di tutti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori" (ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori particolari), che il datore di lavoro, unitamente agli ulteriori soggetti identificati dalla normativa in parola, deve effettuare.

Il processo di valutazione rischi richiesto dal D.Lgs. 81/08 porta all'individuazione e valutazione dei rischi esistenti in capo ai lavoratori nello svolgimento delle rispettive mansioni per ciascuna area aziendale e di ogni ulteriore rischio dei lavoratori nell'ambito delle attività dell'azienda. Detto documento impone l'ulteriore obbligo di individuazione ed attuazione di specifiche misure preventive di tutela per eliminare o abbassare per quanto possibile il rischio lavorativo dei dipendenti, nonché l'adozione, ove necessario, di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

F 3 Identificazione delle attività sensibili

Le attività sensibili in relazione al reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro sono suddivise in:

Omissis

F 4 Principi generali di comportamento

Al rispetto dei principi di seguito riportati sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, siano essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti e i collaboratori: costoro devono agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero fare incorrere nella commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni personali, gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, di cui all'art. 25-septies del Decreto.

In particolare, i soggetti sopra identificati devono:

Omissis

F 5 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nelle indicazioni generali di comportamento devono rispettarsi, oltre alle procedure di controllo già contenute nel precedente paragrafo con riferimento alle singole funzioni aziendali, le prescrizioni di seguito descritte:

Omissis

F 6 Ulteriori controlli specifici

Con riferimento a tutte le attività svolte dalla Società, siano esse comprese o meno nello *staff* professionale, è stato evidenziato il rischio che si verifichino i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Pertanto, ulteriori principi di controllo, con riferimento a tali attività, devono essere ricondotti a:

Omissis

In attuazione dei principi generali e dei principi specifici di comportamento e dei principi sanciti nel Codice di Comportamento della Società, in appendice al presente Modello sono riportate le prassi applicate per la gestione della suddetta attività sensibile (*cfr*. Appendice 2).

Sez. G Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

G 1 Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio richiamate dal D.Lgs. 231/2001

L'art. 25-octies del Decreto individua, quali ulteriori Reati Presupposto all'applicazione del Decreto, i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio. In particolare, la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha previsto una serie di disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero, nonché il reato di autoriciclaggio con l'inserimento nel codice penale dell'art. 648 ter.1. Quest'ultima fattispecie si inserisce, quindi, in un sistema di misure volte a contrastare la consolidazione di una precedente situazione di illiceità determinata dalla commissione di un delitto, a cui si associa lo scopo di impedire la circolazione di denaro o di beni di provenienza illecita in un contesto legittimo d'impresa che renderebbe infruttuoso lo svolgimento delle indagini sulla provenienza delittuosa degli stessi e frustrerebbe le finalità di politica criminale del legislatore[11].

Secondo quanto emerso dal *risk assessment,* le fattispecie di reato sopra evidenziate in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio potrebbero configurarsi in relazione alle attività svolte dalla Società.

Per prendere visione del testo dei Reati Presupposto di cui all'art. 25-octies del Decreto si rinvia all'Appendice 1 al presente Modello - Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell'ente ex Decreto rilevanti per Nolan Norton Italia S.r.l.

G 2 Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate dalla Società le attività sensibili nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-octies del Decreto, come segue:

Omissis

[11] C. PIERGALLINI, Osservazioni sulla introduzione del reato di autoriciclaggio – Audizione presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 30 luglio 2014 – Proposta di legge c. 2247 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

G 3 Principi generali di comportamento

Al rispetto dei principi di seguito riportati sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, siano essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti e i collaboratori: costoro devono agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero fare incorrere nella commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, autoriciclaggio, di cui all'art. 25-octies del Decreto.

Tutte le attività svolte dalla Società devono essere svolte nel rispetto dei seguenti principi di comportamento:

Omissis

G 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nelle indicazioni generali di comportamento, devono rispettarsi, oltre alle procedure di controllo già indicate al paragrafo precedente, le prescrizioni di seguito descritte:

Omissis

In attuazione dei principi generali e dei principi specifici di comportamento e dei principi sanciti nel Codice di Comportamento della Società, in appendice al presente Modello è riportato l'elenco delle procedure aziendali da applicare nella gestione delle suddette attività sensibili ed il relativo flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (*cfr*. Appendice 2).

Sez. H Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

H 1 Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d'autore richiamate dal D.Lgs. 231/2001

L'art. 25-novies del Decreto individua, quali ulteriori Reati Presupposto all'applicazione del Decreto, i seguenti reati in materia di violazione del diritto d'autore: Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis), Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3), Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1), Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2), Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941), Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941), Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941).

Per prendere visione del testo dei Reati Presupposto di cui all'art. 25-novies del Decreto si rinvia all'Appendice 1 al presente Modello - Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell'ente ex Decreto rilevanti per Nolan Norton Italia S.r.l.

Secondo quanto emerso dal *risk assessment,* le fattispecie di reato sopra evidenziate in relazione ai reati in materia di violazione del diritto d'autore potrebbero configurarsi in relazione alle attività svolte dalla Società.

H 2 Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate dalla Società le attività sensibili nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-novies del Decreto, come segue:

Omissis

H 3 Principi generali di comportamento

Al rispetto dei principi di seguito riportati sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, siano essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti e i collaboratori: costoro devono agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero fare incorrere nella commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. 25-novies del Decreto.

Tutte le attività svolte dalla Società devono essere svolte nel rispetto dei seguenti principi di comportamento:

Omissis

H 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nelle indicazioni generali di comportamento, devono rispettarsi, oltre alle procedure di controllo già indicate al paragrafo precedente, le prescrizioni di seguito descritte:

Omissis

In attuazione dei principi generali e dei principi specifici di comportamento e dei principi sanciti nel Codice di Comportamento della Società, in appendice al presente Modello è riportato l'elenco delle procedure aziendali da applicare nella gestione delle suddette attività sensibili ed il relativo flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (*cfr*. Appendice 2).

Sez. I Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

I 1 La fattispecie del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamata dal D.Lgs. 231/2001

L'art. 25-decies del Decreto individua, quale ulteriore Reato Presupposto: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Secondo quanto emerso dal *risk assessment,* la fattispecie di reato sopra evidenziata in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria potrebbe configurarsi in relazione alle attività svolte dalla Società.

Per prendere visione del testo del Reato Presupposto di cui all'art. 25- decies del Decreto si rinvia all'Appendice 1 al presente Modello - Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell'ente ex Decreto rilevanti per Nolan Norton Italia S.r.l.

I 2 Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, è stata individuata dalla Società l'attività sensibile nell'ambito della quale può essere commesso il reato di cui all'art. 25- decies del Decreto, come segue:

Omissis

I 3 Principi generali di comportamento

Al rispetto dei principi di seguito riportati sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, siano essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti e i collaboratori: costoro devono agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero fare incorrere nella commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui all'art. 25- decies del Decreto.

Tutte le attività svolte dalla Società devono essere svolte nel rispetto dei seguenti principi di comportamento:

Omissis

I 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nelle indicazioni generali di comportamento, devono rispettarsi, oltre alle procedure di controllo già indicate al paragrafo precedente, le prescrizioni di seguito descritte:

Omissis

In attuazione dei principi generali e dei principi specifici di comportamento e dei principi sanciti nel Codice di Comportamento della Società, in appendice al presente Modello è riportato l'elenco delle procedure aziendali da applicare nella gestione delle suddette attività sensibili ed il relativo flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (*cfr*. Appendice 2).

Sez. J Reati Ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

J 1 La fattispecie del reato ambientale richiamata dal D.Lgs. 231/2001

Il D.Lgs. 121/2011 ha modificato l'impianto dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, introducendo il nuovo articolo 25-undecies in tema di reati ambientali.

La legge n. 68 del 22 maggio 2015 ("Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente") introduce nel codice penale un autonomo titolo di delitti contro l'ambiente e modifica il D. Lgs. 231/2001 con l'inserimento di talune delle nuove fattispecie nel testo del vigente art. 25-undecies. Le previsioni vengono integrate (lett. a-e) dal rinvio ai nuovi delitti e, in particolare, all'inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), al disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), ai delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.), al traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452- sexies c.p.), ai casi in cui sia coinvolta un'associazione a delinquere o un'associazione di stampo mafioso (art. 452-octies c.p.), ecc. nella commissione dei reati ai sensi dell'articolo 25-undecies.

Secondo quanto emerso dal risk assessment, le fattispecie di reato sopra evidenziate potrebbero, sebbene in maniera marginale, configurarsi in relazione alle attività svolte dalla Società.

Per prendere visione del testo dei Reati Presupposto di cui all'articolo 25-undecies del Decreto si rinvia all'Appendice 1 al presente Modello - Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell'ente ex Decreto rilevanti per Nolan Norton Italia S.r.l.

J 2 Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate dalla Società le attività sensibili nell'ambito della quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto. Tali attività, in relazione alla modalità di possibile coinvolgimento della Società, sono classificabili in:

Omissis

J 3 Principi generali di comportamento

Al rispetto dei principi di seguito riportati sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, siano essi il presidente del consiglio di amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti e i collaboratori: costoro devono agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero fare incorrere nella commissione dei reati ambientali, di cui all'art. 25-undecies del Decreto.

Tutte le attività svolte dalla Società devono essere svolte nel rispetto dei seguenti principi di comportamento:

Omissis

J 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati nelle indicazioni generali di comportamento, devono rispettarsi, oltre a quanto già indicato al paragrafo precedente, le misure di controllo di seguito descritte applicabili alle attività sensibili individuate.

Omissis

In attuazione dei principi generali e dei principi specifici di comportamento e dei principi sanciti nel Codice di Comportamento della Società, in appendice al presente Modello è riportato l'elenco delle procedure aziendali da applicare nella gestione delle suddette attività sensibili ed il relativo flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (*cfr*. Appendice 2).

Sez. K Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto

K 1 La fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamata dal D.Lgs. 231/2001

L'art. 25-duodecies del Decreto individua, quale ulteriore Reato Presupposto: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998), Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).

Secondo quanto emerso dal risk assessment, il reato Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare potrebbe, sebbene in maniera marginale, configurarsi in relazione alle attività svolte dalla Società.

Per prendere visione del testo del Reato Presupposto di cui all'art. 25-duodecies del Decreto si rinvia all'Appendice 1 al presente Modello - Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell'ente ex Decreto rilevanti per Nolan Norton Italia S.r.l.

K 2 Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate dalla Società le attività sensibili nell'ambito delle quali può essere commesso il reato di cui all'art. 25-duodecies del Decreto medesimo. In particolare, tali attività sono le seguenti:

Omissis

K 3 Principi generali di comportamento

Al rispetto dei principi di seguito riportati sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, siano essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti e i collaboratori: costoro devono agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero fare incorrere nella commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui all'art. 25-duodecies del Decreto.

Tutte le attività svolte dalla Società devono essere svolte nel rispetto dei seguenti principi di comportamento:

Omissis

K 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nelle indicazioni generali di comportamento, devono rispettarsi, oltre alle procedure di controllo già indicate al paragrafo precedente, le prescrizioni di seguito descritte:

Omissis

In attuazione dei principi generali e dei principi specifici di comportamento e dei principi sanciti nel Codice di Comportamento della Società, in appendice al presente Modello è riportato l'elenco delle procedure aziendali da applicare nella gestione delle suddette attività sensibili ed il relativo flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (*cfr*. Appendice 2).

Sez. L Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

L 1 La fattispecie del reato tributario richiamata dal D.Lgs. 231/2001

L'art. 25-quinquiesdecies del Decreto individua, quale ulteriore Reato Presupposto:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

A seguito dell'aggiornamento introdotto dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 relativo alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, il Decreto individua quale ulteriore Reato Presupposto quelli commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).

Per prendere visione del testo dei Reati Presupposto di cui all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto si rinvia all'Appendice 1 al presente Modello - Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell'ente ex Decreto rilevanti per Nolan Norton Italia S.r.l.

L 2 Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate dalla Società le attività sensibili nell'ambito delle quali può essere commesso il reato di cui all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto medesimo. In particolare, tali attività sono le seguenti:

Omissis

L 3 Principi generali di comportamento

Al rispetto dei principi di seguito riportati sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, siano essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti e i collaboratori: costoro devono agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero fare incorrere nella commissione dei reati tributari, di cui all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto.

Nel rispetto dei principi di integrità e trasparenza, e al fine di assicurare una gestione fiscale allineata con la propria propensione al rischio, la Società si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno a presidio del rischio fiscale, attraverso il disegno e l'implementazione di un insieme di strumenti, strutture organizzative, norme e regole aziendali volti a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi fiscali, una conduzione dell'impresa tale da minimizzare il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento.

La Società ai fini della determinazione delle imposte dirette e indirette, correnti e differite, predispone adeguata documentazione di supporto dalla quale si evince la completezza e l'accuratezza dei calcoli sottostanti la determinazione delle imposte.

Tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate al precedente paragrafo L.2 sono regolamentate da principi di comportamento specifici/protocolli e da procedure che prevedono, tra l'altro, i seguenti principi generali di prevenzione e controllo:

Omissis

L 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel paragrafo precedente, devono rispettarsi, oltre a quanto già indicato al paragrafo D Reati societari, le misure di controllo di seguito descritte applicabili alle attività sensibili individuate:

Omissis

Appendici

Appendice 1 – Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell'ente ex Decreto rilevanti per Nolan Norton Italia S.r.l.

In considerazione dell'attività svolta dalla Società e delle analisi condotte, sono state considerate rilevanti le seguenti categorie di Reati Presupposto che, potenzialmente, potrebbero impegnare la responsabilità della Società:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto).
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto).
- Delitti di Criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto).
- Reati societari (art. 25-ter del Decreto).
- Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto).
- Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto).
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies del Decreto).
- Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto).
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto).
- Reati transnazionali (art. 10 – Legge 16 marzo 2006 n. 146).

A.1.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione

(i) ***Malversazione a danno dello Stato***, prevista dall'art. 316-bis c.p. e costituita dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

(ii) ***Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato***, prevista dall'art. 316-ter c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

(iii) ***Frode nelle pubbliche forniture***, prevista dall'art. 356 c.p. e costituita dalla condotta di chi, commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p. (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture).

(iv) ***Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dell'Unione europea***, prevista dall'art. 640 c.p. (1° comma, n.1) e costituita dalla condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

(v) ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche***, prevista dall'art. 640-bis c.p. e costituita dal fatto di cui all'art. 640 c.p. (Truffa) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

(vi) ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico***, prevista dall'art. 640-ter c.p. e costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

(vii) ***Concussione***, prevista dall'art. 317 c.p. e costituita dal fatto del pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

(viii) ***Corruzione per l'esercizio della funzione***, prevista dall'art. 318 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale, che l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

(ix) ***Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio***, prevista dall'art. 319 c.p. e costituita dal fatto del pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

(x) ***Corruzione in atti giudiziari***, prevista dall'art. 319-ter comma 2, c.p. e costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione o all'ergastolo.

(xi) ***Induzione indebita a dare o promettere utilità*****,** prevista dall'art. 319-quater c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché dalla condotta di colui che dà o promette il denaro o altra utilità.

(xii) ***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio***, prevista dall'art. 320 c.p., costituita dalle condotte di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesse dall'incaricato di un pubblico servizio.

(xiii) ***Istigazione alla corruzione*** *prev*ista dall'art. 322 c.p., costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

(xiv) ***Peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri***, previsti dall'art. 322-bis c.p, costituiti dai fatti di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., terzo e quarto comma, commessi:

a) dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

b) dai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

c) dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

d) dai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

e) da coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Si precisa che le disposizioni degli artt. 319-quater, comma 2, 321 e 322 c.p., primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate alla lettera a) di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

(xv) ***Traffico di influenze illecite***, prevista dall'art. 346-bis c.p. e costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

A.1.2 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto, L. n. 146/2006)

(i) ***Documenti informatici***, prevista dall'art. 491-bis c.p.: questo delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice penale, ovvero le ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici e scritture private, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria".

(ii) ***Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico***, previsto dall'art. 615-ter: tale fattispecie punisce la condotta di chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo. Importante sottolineare come tale reato non sussista se non sono previste misure di sicurezza, in quanto solo tramite la predisposizione di misure di sicurezza (non rilevando la loro idoneità) è resa evidente la volontà del soggetto amministratore di impedire l'accesso al sistema informatico.

(iii) ***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici***, prevista dall'art. 615-quater: il delitto in esame sanziona la condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

(iv) ***Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico***, prevista dall'art. 615-quinquies: tale norma sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

(v) ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche***, prevista dall'art. 617-quater: tale norma punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

(vi) ***Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche***, prevista dall'art. 617-quinquies: la fattispecie in esame sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

(vii) ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici***, previsto dall'art. 635-bis: tale fattispecie punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

(viii) ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità***, previsto dall'art.635-ter: tale norma sanziona la condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

(ix) ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici***, previsto dall'art.635-quater: la fattispecie in esame punisce la condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

(x) ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità***, previsto dall'art.635-quinquies: la norma in oggetto incrimina la condotta descritta al precedente art. 635-quater, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

A.1.3 Delitti di criminalità organizzata e Reati transnazionali (art. 24-ter del Decreto e L. 146/2006)

(i) ***Associazione per delinquere***, prevista dall'art. 416 c.p. e costituita dal fatto, che taluni promuovono o costituiscono od organizzano un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

A.1.4 Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

(i) ***False comunicazioni sociali***, previste dall'art. 2621 c.c. e costituite dal fatto, commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità e le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

(ii) ***Fatti di lieve entità***, previsti dall'art 2621-bis c.c. e costituito dai fatti previsti dall'art. 2621 c.c. qualora siano di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società nonché delle modalità o degli effetti della condotta.

(iii) ***Impedito controllo***, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dal fatto commesso dagli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

(iv) ***Indebita restituzione dei conferimenti***, prevista dall'art. 2626 c.c. e costituita da fatto commesso dagli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

(v) ***Illegale ripartizione degli utili e delle riserve***, prevista dall'art. 2627 c.c. e costituita dal fatto, commesso dagli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

(vi) ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante***, previste dall'art. 2628 c.c. e costituite dal fatto commesso dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

(vii) ***Operazioni in pregiudizio dei creditori***, previste dall'art. 2629 c.c. e costituite dal fatto commesso dagli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

(viii) ***Formazione fittizia del capitale***, prevista dall'art. 2632 c.c. e costituita dal fatto commesso dagli amministratori e dai soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

(ix) ***Corruzione tra privati***, prevista dall'art. 2635, comma 3 c.c. e costituita dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e liquidatori di società o enti privati che sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. È punita altresì la condotta di chi integra i comportamenti di cui al precedente periodo ed è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali sopra citati. Infine, è altresì punita la condotta di chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali precedentemente indicati.

(x) ***Istigazione alla corruzione tra privati***, prevista dall'art. 2635- bis e costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. È punita altresì la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

(xi) ***Illecita influenza sull'assemblea***, prevista dall'art. 2636 c.c. e costituita dal fatto di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

(xii) ***Aggiotaggio***, previsto dall'art. 2637 c.c. e costituito dal fatto di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

(xiii) ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza***, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

A.1.5 Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

(i) ***Abuso di informazioni privilegiate***, previsto dall'art. 184 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, modificato dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 e dal D.Lgs. 17 luglio 2009 n. 101, e costituito dal fatto di chi:

— Essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

— Essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie talune delle azioni di cui al precedente punto 1.

(ii) ***Manipolazione del mercato***, prevista dall'art. 185 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, modificato dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 e dal D.Lgs. 17 luglio 2009 n. 101, e costituita dalla condotta di chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. Si ricomprendono anche i fatti concernenti i contratti pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari, ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivanti o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari e ai fatti concernenti gli indici di riferimento.

A.1.6 Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

(i) ***Omicidio colposo***, costituito dalla condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, 2° comma c.p.).

(ii) ***Lesioni colpose gravi o gravissime***, delitto costituito dalla condotta di chi per colpa cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, 3° comma, c.p.).

A.1.7 Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

(i) ***Ricettazione***, costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare (art. 648 c.p.).

(ii) ***Riciclaggio***, rappresentato dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648-bis c.p.).

(iii) ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita***, costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (art. 648-ter c.p.).

(iv) ***Autoriciclaggio***, previsto dall'art. 648-ter.1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

A.1.8 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

(i) ***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio***, prevista dall'art. 171, comma 1, lett. a-bis) comma 3 della Legge 633/1941. Le norme puniscono l'immissione, su reti telematiche a disposizione del pubblico, di opere dell'ingegno protette o parte di esse, anche nell'ipotesi in cui tali condotte siano compiute su di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

(ii) ***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio***, prevista dall'art 171-bis della Legge 633/1941. Punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Punisce altresì chi utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software (è l'ipotesi del cd. crack delle password o licenze) oppure, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

(iii) ***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio***, prevista dall'art 171-ter della Legge 633/1941. Punisce tutti gli atti di abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, alla vendita o al noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali e multimediali.

(iv) ***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio***, prevista dall'art 171-septies della Legge 633/1941. Punisce la mancata comunicazione o falsa dichiarazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno.

A.1.9 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies del Decreto)

(i) ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria***, previsto dall'art. 377-bis c.p., punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere. Hanno facoltà di non rispondere l'indagato e l'imputato, ma anche i prossimi congiunti dell'imputato ed i testimoni che siano imputati in un procedimento connesso.

A.1.10 Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

(i) ***Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee***, previsti dall'art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e costituiti dalla condotta di chi effettua lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:

— in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2).

La responsabilità dell'ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi:

— sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104, D.Lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (art. 137, comma 11).

(ii) ***Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata***, previsti dall' art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 152/2006 e costituiti dalle seguenti condotte:

— attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1);

— abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee da parte dei titolari d'impresa ed ai responsabili di enti (art. 256, comma 2);

— realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);

— effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);

— predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso, previsto dall'art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006, e costituito dalla condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero utilizza un certificato falso durante il trasporto;

— attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall' art. 260 D.Lgs. 152/2006, e costituito dalla condotta di chi effettua, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti;

— falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati, previsto dall'art. 260 bis, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 152/2006.

(iii) ***Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee***, previsto dall'art. 257, comma 1 e 2 D.Lgs. 152/2006, e costituito dalla condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provvede alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente.

(iv) ***Tutela dell'ozono***, previsto dall'art. 3, comma 6, L. 549/1993, e costituito dalla condotta di chi effettua attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

(v) ***Inquinamento ambientale,*** previsto dall'art. 452 bis c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

(vi) ***Delitti colposi contro l'ambiente***, previsto dall'art. 452 quinquies c.p. e che si configura qualora i casi di cui agli articoli 452 bis e 452 quater siano commessi per colpa.

A.1.11 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

(i) ***Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***, previsto dall'art. 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente): in numero superiore a tre; minori in età non lavorativa; sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

A.1.12 Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)

(i) ***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti***, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 che punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

(ii) ***Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici***, previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 che punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

(iii) ***Dichiarazione infedele,*** previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 che, al fine di tutelare i gli interessi finanziari dell'Unione europea, punisce chi, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, indica nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

(iv) ***Omessa dichiarazione,*** previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 che, al fine di tutelare i gli interessi finanziari dell'Unione europea, punisce chi, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, non presenta, essendovi obbligato, una dichiarazione relativa a detta imposta.

(v) ***Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti***, previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 che punisce chi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

(vi) ***Occultamento o distruzione di documenti contabili previsti*** *dall'art*. 10 del D.Lgs. n. 74/2000 che punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

(vii) ***Indebita compensazione***, previsto dall'art. 10 quater del D.Lgs. n. 74/2000 che, al fine di tutelare i gli interessi finanziari dell'Unione europea, punisce chi, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti e/o inesistenti.

(viii) ***Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*** previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 che punisce chi al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. È altresì punita la condotta di chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Appendice 2 – Mappatura attività sensibili, strumenti di controllo e flussi informativi verso l'OdV

Nelle pagine successive è riportato un quadro sinottico che, per categoria di reato ritenuta applicabile alla Società e per ogni attività sensibile evidenziata nel corso dell'attività di *Risk Self Assessment*, illustra gli specifici controlli e le informazioni da inviare all'Organismo di Vigilanza.

In generale, così come disciplinato al paragrafo 4.5 della Parte Generale del presente Modello e ad integrazione di quanto nel seguito riportato, tutti i dipendenti, soci ed i membri degli organi sociali devono segnalare all'OdV tempestivamente la commissione o la presunta commissione o il ragionevole pericolo di commissione, di reati o illeciti di cui al Decreto, di cui vengano a direttamente o indirettamente a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Modello, del Codice di Comportamento o dei protocolli di controllo di cui abbiano avuto notizia, e in ogni caso ogni fatto o comportamento o situazione con profili di criticità e che potrebbero esporre la Società alle sanzioni di cui al Decreto o la necessità di aggiornamento del Modello.

Omissis

Allegati

Allegato 1 – Tabella riassuntiva del sistema sanzionatorio

Nel seguito la tabella riassuntiva del sistema sanzionatorio, ossia delle sanzioni che in base al Modello conseguono a comportamenti, posti in essere da soggetti nell'esercizio di attività sensibili, tali da concretizzare il rischio di commissione dei Reati.

Le specifiche misure disciplinari e sanzionatorie sono applicate secondo i principi di proporzionalità ed effettività in ragione della gravità della violazione ovvero della sua possibile strumentalità all'integrazione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Soggetti	Violazioni	Sanzioni
Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti	— Redazione di documentazione falsa, mancata redazione di documentazione prevista dal Modello o dai protocolli di attuazione.	— Richiamo verbale. — Sanzione pecuniaria.
	— Violazione o elusione del sistema di controllo attuato in osservanza del Modello.	— Sospensione dalla mansione o dall'incarico e dalla retribuzione.
Dirigenti	— Violazione delle regole del Modello.	— Sanzioni più idonee in conformità alla legge e alla contrattazione collettiva applicabile (fino alla misura del licenziamento nel caso in cui venga meno il rapporto di fiducia).
Soci titolari di azioni con prestazioni accessorie	— Violazione di prescrizioni e/o procedure esistenti o adottate in base al Modello. — La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi a quanto previsto dalla Legge sul Whistleblowing ex L. 179/2017ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni	— Valutazione delle *performance* del singolo socio con conseguenze sulle politiche retributive previste dalle *policy aziendali.*
	— Violazioni di particolare gravità e/o reiterazione delle violazioni tali da far venir meno il rapporto fiduciario tra il socio e la Società.	— Facoltà da parte del CdA di risolvere il rapporto contrattuale. — Proposta all'assemblea dei soci della rinuncia definitiva alle prestazioni accessorie del socio.
Personale professionale	— Mancato rispetto e/o raggiungimento di obiettivi e competenze propri di ciascun livello.	— Verifica e monitoraggio dei lavori svolti in aggiunta alle misure disciplinari previste dal Modello.
Membri del Consiglio di Amministrazione	— Violazione delle prescrizioni contenute nel Modello.	— Richiamo formale in forma scritta. — Sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile.

Soggetti	Violazioni	Sanzioni
	— Violazioni reiterate o di eccezionale gravità.	— Proposta all'assemblea di revoca dalla carica.
Membri del Collegio Sindacale	— Violazione delle prescrizioni contenute nel Modello.	— Opportuni provvedimenti adottati da parte del Collegio Sindacale, sentito il Consiglio di Amministrazione.
Consulenti e collaboratori	— Violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello. — Violazioni da cui derivino dei danni concreti alla Società.	— Sanzioni previste in specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. — Richiesta di risarcimento del danno.
Membri dell'Organismo di Vigilanza	— Violazione delle prescrizioni contenute nel Modello. — Violazione della riservatezza dell'identità del segnalante (whistleblowing).	— Opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico. — Opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico.

Allegato 2 – Procedure aziendali rilevanti ai sensi del Decreto

Nella seguente tabella è riportata una descrizione delle principali procedure aziendali ritenute rilevanti ai sensi del Decreto:

Omissis

Allegato 3 – Codice di Comportamento

Omissis

Allegato 4 – Codice Antitrust

Omissis